

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni, Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scania, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scania, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Tan-

zilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità » (5331);

PERROTTA e DANIELE GALLI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, concernenti aumenti delle sanzioni in caso di pubblicità ingannevole » (5332);

PERROTTA e SPINA DIANA: « Istituzione sugli aerei intercontinentali di un servizio di assistenza sanitaria » (5333);

PATARINO ed altri: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari extracomunitari » (5334).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di sottoscrizione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Ballaman ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

ROTONDI ed altri: « Modifiche all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993,

n. 515, in materia di contributi per le spese elettorali in occasione di elezioni suppletive » (5264).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

NICOTRA: « Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata » (5207) *Parere delle Commissioni II, IX e XIV;*

ZANETTA: « Modifiche agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del presidente della provincia e del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti » (5208) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RICCIO: « Nuove norme in materia di toponomastica » (5273) *Parere delle Commissioni IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANNUNZIATA: « Disposizioni in materia di cause ostative alle candidature nelle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di incompatibilità con altre cariche di interesse pubblico » (5278) *Parere della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

GAZZARA ed altri: « Disposizioni in materia di attribuzione del doppio cognome » (5219) *Parere della I Commissione;*

ONNIS e PORCU: « Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico per l'accertamento e la repressione dei reati » (5279) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

RANIELI ed altri: « Interventi in favore delle Università di Messina, di Cassino e dell'Università Pontina (5270) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

CICALA: « Istituzione della prova di primo soccorso per il conseguimento della patente di guida (5260) *Parere delle Commissioni I e XII.*

XI Commissione (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Norme in materia di politica attiva del lavoro e istituzione nelle aree del Mezzogiorno di una indennità di inserimento, per i partecipanti a programmi pubblici di formazione, di ricerca attiva del lavoro e per l'occupabilità e di una indennità per la partecipazione a programmi pubblici per il completamento dell'obbligo formativo » (5261) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

FRANCESCA MARTINI: « Nuova disciplina dei consultori familiari » (5206) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

CICALA: « Disposizioni a tutela dell'infanzia nella programmazione televisiva » (5256) *Parere delle Commissioni, I, II*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 5 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 269).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 5 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 270).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 6 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 271).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 16 settembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ROSATO ed altri n. 9/1874/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 febbraio 2004 e MENIA ed altri n. 9/1874/2, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure per la liquidazione degli indennizzi a cittadini ed imprese operanti nei territori dell'ex Jugoslavia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, — in allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2005 — la relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2003, predisposta dal ministro delle attività produttive (doc. XIII, n. 4-quinquies).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 20 settembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione SELVA ed altri n. 8/00090, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 30 giugno 2004, concernente l'adesione dell'Albania all'Unione europea e alla NATO.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 29 settembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione conclusiva in Commissione ROSATO ed altri n. 8/00086, accolta dal Governo e approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 20 maggio 2004, concernente la politica comunitaria in materia di trasporti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 29 settembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua

competenza, alla risoluzione conclusiva in Commissione ARMANI ed altri n. 8/00094, accolta dal Governo e approvata dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 13 luglio 2004, concernente misure di coordinamento per fronteggiare le crisi connesse ad eventi meteorologici con particolare riferimento alla rete stradale ed autostradale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1° ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della commissione di garanzia del mese di giugno 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repub-

blica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei

due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta »

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

19. 2. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Ruggeri, Milana, Ruzante, Bottino, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20. — 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — Trenta giorni prima della scadenza del termine di cinque anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e i presidenti o segretari dei partiti politici rappresentati in Parlamento, con la sottoscrizione di cinquantamila elettori, e i comitati promotori, con la sottoscrizione di centomila elettori, presentano alle presidenze delle Camere le candidature alla carica di Presidente della Repubblica con dichiarazione autografa di accettazione del candidato.

I Presidenti delle due Camere indicano i comizi elettorali fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cinque anni.

Quando una delle due Camere è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

Le modalità dell'elezione sono regolate con legge dello Stato. »;

all'articolo 21, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte ovvero delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la presentazione delle candidature ed indicano i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione ».

19. 76. Buontempo.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i Presidenti di ciascun Consiglio regionale e i Presidenti dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20 — 1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, integrato dai Presidenti di ciascun Consiglio regionale e i Presidenti dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. ».

19. 4. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sostituire le parole da: costituita dai *fino alla fine del comma con le seguenti:* e composta per metà dai deputati e per metà dai senatori e da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. I rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 83 della Costituzione, i rappresentanti delle autonomie locali sono eletti dal Consiglio regionale. La suddivisione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, come risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

19. 11. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: dai Presidenti *fino a:* di Bolzano.

19. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 19. 200.

All'emendamento 19. 200., dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun consiglio provinciale elegge un delegato.

0. 19. 200. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Boato, Bressa, Olivieri, Kessler.

(Testo modificato nel corso della seduta).

(Approvato).

All'emendamento 19. 200., secondo periodo, sopprimere la parola: solo.

0. 19. 200. 3. Duca.

All'emendamento 19. 200., terzo periodo, dopo la parola: milione *aggiungere le seguenti:* , o frazione superiore e cinquecentomila,

0. 19. 200. 7. Boccia.

All'emendamento 19. 200., ultimo periodo, sostituire le parole: che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze *con la seguente:* proporzionale.

0. 19. 200. 6. Boccia.

All'emendamento 19. 200., ultimo periodo, sostituire la parola: minoranze *con le seguenti:* opposizioni.

0. 19. 200. 2. Carrara, Nespoli, Cristaldi, Saia, Lo Presti.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in modo che *fino alla fine del comma con le seguenti:* . Ciascun Consiglio regionale, elegge due delegati. La Valle d'Aosta-Vallé d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

19. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Testo corretto).

(Approvato).

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in modo che *fino a:* tre delegati *con le seguenti:* . Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

19. 73. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: proporzionale *fino alla fine del periodo con le seguenti:* delle minoranze.

19. 78. Leoni, Bressa, Boato, Vendola, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale *aggiungere le seguenti:* e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ciascun Consiglio provinciale.

19. 9. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sopprimere il terzo periodo.

19. 10. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sopprimere il quarto periodo.

19. 79. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: I rappresentanti delle Regioni sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

19. 80. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

19. 75. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: quarto *con la seguente:* quinto.

19. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

19. 12. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (*Età minima del Presidente della Repubblica*). — 1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole « cinquant'anni » sono sostituite dalle seguenti: « quarant'anni ».

19. 01. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Ruzante.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica).

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei

deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 20.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica).

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: Sessanta con la seguente: Trenta.

20. 70. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Supplenza del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica ».

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: « se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione » sono sostituite dalle seguenti: « se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 21.

*(Supplenza del Presidente
della Repubblica).*

Sopprimerlo.

21. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in cui con la seguente: che.

21. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

21. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: se le Camere sono sciolte fino alla fine del comma, con le seguenti: « il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Senato federale della Repubblica indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ».

21. 2. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati.

21. 3. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pistone.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: Senato federale della Repubblica aggiungere le seguenti: o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente della Camera dei deputati.

21. 71. Perrotta.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 22.***(Funzioni del Presidente della Repubblica).*

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE****ART. 22.***(Funzioni del Presidente della Repubblica).**Sopprimerlo.**** 22. 1.** Mascia, Pisapia.*Sopprimerlo.*

*** 22. 2.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pistone.

Al comma 1, capoverso ART. 87, sostituire il terzo comma, con il seguente:

« Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera. ».

22. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

*(Testo modificato nel corso della seduta).***(Approvato).**

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da: , dei Presidenti delle Giunte regionali fino a: Bolzano.

*** 22. 70.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da: , dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli fino a: Bolzano.

*** 22. 72.** Ladu, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi, Soro.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli fino a Bolazano.

**** 22. 74.** Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da: , dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali *fino a:* Bolzano.

**** 22. 71.** Olivieri, Maran, Kessler, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* delle regioni a statuto ordinario.

22. 76. Nuvoli, Marras.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e delle Province di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

*** 22. 78.** Mereu.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e delle Province di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

*** 22. 79.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

*** 22. 73.** Romoli, Saro, Collarini, Lenna.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

*** 22. 75.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

*** 22. 77.** Cossa, Nicolosi.

Al comma 1, capoverso ART. 87, sesto comma, dopo le parole: dello Stato; *aggiungere le seguenti:* nomina altresì il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: superiore della magistratura *aggiungere le seguenti:* e del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

22. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 87, sesto comma, sopprimere le parole: e, sentiti i

Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

22. 10. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 87, sesto comma, sostituire le parole: Autorità amministrative indipendenti con le seguenti: Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: Autorità amministrative indipendenti con le seguenti: Autorità indipendenti, del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

22. 251. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 87, nono comma, sopprimere le parole: e ne nomina il Vicepresidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Conseguentemente:

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

all'articolo 31, sopprimere il comma 2.

22. 15. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 87, decimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , previa richiesta del Ministro della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la concessione della grazia.

22. 90. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 87, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti.

22. 252. La Commissione.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora entro dieci giorni venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 23.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

Sopprimerlo.

* **23. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **23. 4.** Boato, Leoni, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, alinea, sostituire le parole da: decreta fino alla fine del capoverso con le seguenti: può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

23. 70. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, alinea, sostituire le parole da: decreta fino alla fine del capoverso con le seguenti: , su richiesta del Primo Ministro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un Governo coerente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da almeno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di Governo e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga approvata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione e il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Camera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all'approvazione della mozione di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale ».

23. 5. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, alinea, sopprimere le parole: , da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni,

23. 250. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, lettera a), sopprimere le parole: , che ne assume la esclusiva responsabilità.

23. 73. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 200.

All'emendamento 23. 200, alla parte consequenziale, sostituire le parole da: dei deputati appartenenti fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: di un quarto dei componenti della Camera, nel caso in cui la mozione venga approvata il Primo ministro in carica si dimette. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione e il voto della Camera sono coerenti con il risultato delle elezioni della Camera dei deputati e con il programma di legislatura.

0. 23. 200. 2. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 23. 200, alla parte consequenziale, dopo le parole: alla maggioranza dei componenti della Camera, *aggiungere le seguenti:* ovvero qualora incorra in situazioni di conflitto di interessi, non sanate a norma della legge vigente,

0. 23. 200. 1. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salva l'ipotesi di cui all'articolo 94, quarto comma.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, capoverso ART. 94, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore

alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro in carica si dimette. Il nuovo Primo ministro illustra alle Camere, entro cinque giorni, il programma, sul quale la Camera dei deputati si esprime con voto per appello nominale ».

23. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, sopprimere la lettera d).

23. 74. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 88, sopprimere il secondo comma.

23. 71. Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 88, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica non procede all'emanazione del decreto di scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta da un numero di deputati non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma di governo e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro, ed il Presidente della Repubblica ritenga che l'indicazione fornita e la maggioranza che ha sottoscritto la mozione siano coerenti con il risultato delle elezioni politiche e con il proseguimento dell'attuazione del programma di governo ».

23. 3. Mantini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 201.

All'emendamento 23. 201., sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

0. 23. 201. 2. Boccia.

All'emendamento 23. 201., sostituire le parole: e votata con le seguenti: e approvata con votazione.

0. 23. 201. 25. La Commissione.

All'emendamento 23. 201., sostituire le parole: dai deputati appartenenti alla con la seguente: almeno dai deputati eletti nella.

0. 23. 201. 1. Boccia

All'emendamento 23.201, sostituire le parole: si indichi il nome di con le seguenti: si designi.

Conseguentemente, al medesimo emendamento sostituire la parola: indicato con la seguente: designato.

0. 23. 201. 26. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 88, secondo comma, sostituire le parole da: entro dieci giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: « alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e votata per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro indicato ».

23. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 88, secondo comma, sostituire le parole da: entro dieci giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: « la Camera dei deputati approvi una mozione presentata entro dieci giorni e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti, nella quale si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. La mozione è posta in votazione entro cinque giorni dalla sua presentazione ».

23. 75. Tabacci, Malgieri, La Malfa, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 88, secondo comma, sostituire le parole da: dai deputati appartenenti fino a: programma e con le seguenti: « da un numero di deputati non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale ».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. »

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: lo scioglimento aggiungere le seguenti: del Senato federale della Repubblica e;

alla rubrica, dopo la parola: Scioglimento aggiungere le seguenti: del Senato federale della Repubblica e.

23. 72. Perrotta.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3097 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA), DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI MUTUI E DI AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (5303)

(A.C. 5303 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il provvedimento già nel suo testo originario si presentava disorganico e privo di qualsiasi omogeneità materiale, caratteristiche che risultano notevolmente accentuate dalle modificazioni introdotte dal Senato, con l'introduzione di norme riguardanti materie estranee a quelle già eterogenee del decreto-legge, alcune delle quali, oltretutto, come quelle degli articoli 3-bis e 3-ter, di evidente natura ordinamentale e quindi prive dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

il provvedimento, inoltre, non sembra dotato di un'adeguata copertura finanziaria, in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'aumento dei benefici agli alluvionati del 1994 e il finanziamento del credito agevolato da parte del Mediocredito centrale,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 5303.

n. 1. Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Leoni, Amici, Ruzzante, Battaglia, Labate.